



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

D.lgs. 190/2024

"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"

Sintesi

Il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2024, **è entrato in vigore il giorno 30 dicembre 2024**. Il d.lgs. 190/2024 conta 17 articoli e 4 allegati.

Adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome:

- le Regioni e gli Enti Locali hanno **centottanta giorni** di tempo dall'entrata in vigore del provvedimento per adeguarsi ai principi stabiliti dal T.U.;
- nelle more dell'adeguamento, si applica la disciplina previgente;
- in caso di mancato rispetto del termine, in applicazione del principio di cedevolezza, si applica la disciplina statale neo-approvata;
- in sede di adeguamento, le Regioni e gli Enti Locali possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal T.U., anche innalzando le soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del T.U.,
- resta fermo quanto previsto all'articolo 13, comma 1 del T.U. sul coordinamento con la disciplina in materia di VIA, per cui i progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte II del d.lgs. 152/2006;
- resta in ogni caso ferma la sottoposizione dei progetti in questione alla disciplina sulla VINCA;
- le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano si adeguano al T.U. ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Obiettivo perseguito dal T.U.

L'obiettivo è quello di ridisciplinare in un'ottica di **razionalizzazione e semplificazione** gli iter autorizzativi relativi alle diverse tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di assicurare la massima diffusione degli stessi e conseguire gli improrogabili obiettivi di transizione energetica, pur nel dichiarato rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.



L'art. 1 del d.lgs. 190/2024 individua, dunque, **oggetto e finalità dell'intervento**, specificando che il T.U. **definisce i regimi amministrativi** per:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,
- gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti,
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

L'articolo 1 al **comma 1** chiarisce, preliminarmente, che restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico in materia edilizia, d.p.r. 380/2001, ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le disposizioni del d.p.r. 380/2001 relative al contenimento del consumo di energia degli edifici (Capo VI del Titolo IV).

Principi generali

Gli articoli 2 e 3 dettano i **principi generali** della materia, chiarendo che il riordino avviene in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità (**art. 2 comma 1**) e comporta che gli interventi FER (ed i relativi i regimi amministrativi):

- sono considerati di **pubblica utilità, indifferibili e urgenti**;
- si uniformano ai **principi di celerità, omogeneità** della disciplina procedimentale **sull'intero territorio nazionale** e **non aggravamento degli oneri**; ai principi del **risultato, di fiducia, buona fede** e affidamento e dell'**equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili** sul territorio. I medesimi regimi garantiscono la **pubblicità, la trasparenza e la partecipazione** dei soggetti interessati nonché la **concorrenza fra gli operatori**.
- gli impianti FER possono essere ubicati **anche in zone classificate agricole** dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, d.lgs.199/2021 - introdotto dal DL 63/2024, convertito nella legge 101/2024, per limitare drasticamente l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone agricole - in tema di localizzazione degli stessi (**aree idonee**), **con limiti**: nell'ubicazione in area agricola si deve tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
- rispetto del **principio once only**, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso dei medesimi soggetti.



In ogni caso, l'**art. 3** chiarisce che gli **interventi FER** sono considerati di **interesse pubblico prevalente** ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018: ciò comporta la loro prevalenza in sede di ponderazione degli interessi, salva la presenza di una valutazione negativa di compatibilità ambientale o prove evidenti che essi abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo. Si tiene comunque sempre conto di quanto previsto dall'**art. 20** del d.lgs.199/2021 con riferimento alla tutela e valorizzazione del settore agricolo.

Vengono comunque rinviati a nuovi decreti da emanarsi i casi di esclusione di tale attribuzione di interesse pubblico prevalente per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche; è fatta salva l'individuazione delle aree idonee e non idonee ex **art. 20** citato.

Digitalizzazione e mappatura delle aree destinate ad impianti FER

L'**art. 5** detta disposizioni di coordinamento in tema digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici (avvio e collegamento con la **piattaforma SUER**).

Si ricorda, infatti, che con d.m. 368 del 23 ottobre 2024 è avvenuta l'istituzione dello Sportello unico energie rinnovabili, che dovrà essere utilizzato dalle imprese per presentare, secondo un modello unico in fase di gestazione, tutte le domande di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il sistema è ospitato sul sito *internet* istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE), il quale fornisce anche il supporto informatico agli utenti e alle P.A. responsabili della gestione delle domande di autorizzazione.

Entro il 21 maggio 2025, il Decreto 190/2024 impone al GSE di pubblicare nel proprio sito *internet* una **mappatura del territorio nazionale** individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ciò al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030.

Regimi amministrativi

Il d.lgs. 190/2024 all'**art. 6** individua i seguenti **tre regimi amministrativi**:

- a)** attività libera (disciplinata all'**art. 7**);
- b)** procedura abilitativa semplificata (disciplinata all'**art. 8**);
- c)** autorizzazione unica (disciplinata all'**art. 9**).

Gli **allegati A, B e C** al decreto individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica.

Art 7 d.lgs. 190/2024: a differenza del precedente regime (ove era necessaria una comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), per l'**attività libera** il nuovo T.U. non



richiede dichiarazioni o atti di assenso, bensì la sola presentazione del modello unico in corso di gestazione (comma 10). Nel caso in cui gli interventi riguardino **aree sottoposte a vincolo paesaggistico** ex art. 136, comma 1, lettere b) (ville, giardini e parchi tutelati come beni paesaggistici che si distinguono per la loro non comune bellezza) e c) (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici) del d.lgs. 42/2004; la realizzazione degli stessi sarà consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che dovrà esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione (con riduzione dell'attuale termine previsto di 45 giorni), decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni.

Ulteriore semplificazione è prevista per interventi su aree e immobili vincolati ex art. 136, comma 1, lettera c) del d.lgs. 42/2004 che non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici o, per gli impianti fotovoltaici, le cui coperture e manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione paesaggistica. Stesso esonero è previsto anche per alcuni specifici interventi su impianti fotovoltaici esistenti, (comma 9). Gli interventi dell'allegato che ricadano su beni culturali o beni paesaggistici diversi da quelli sopraindicati (aree tutelate per legge) o aree naturali protette o siti della Rete Natura 2000 sono, invece, espressamente assoggettati alla PAS. Per gli interventi che prevedono l'**occupazione di suolo non ancora antropizzato**, il decreto prevede che il proponente corrisponda **una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino** mediante la presentazione al Comune o Comuni territorialmente competenti di una garanzia bancaria o assicurativa. Precondizione generale per l'applicazione del regime di attività libera è che gli interventi siano compatibili con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi e che il proponente abbia la disponibilità dell'area.

Art 8 d.lgs. 190/2024: la **procedura abilitativa semplificata (PAS)** riguarda progetti che non sono assoggettati a valutazioni ambientali, tranne l'eventuale VINCA; se il progetto è assoggettato a VINCA, questa, deve essere acquisita prima della presentazione del progetto e resta, quindi, separata dal procedimento di PAS.

Tali progetti sono presentati dal soggetto proponente al comune, **mediante la piattaforma SUER secondo il modello unico adottato**.

Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. Inoltre, il titolo abilitativo decadrà in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della procedura e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi. Per la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento occorrerà una nuova PAS.



Il progetto è corredato da una serie di **dichiarazioni sostitutive ed asseverazioni**, in particolare: di legittima disponibilità, a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l'impianto e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi; asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti; nel caso di vincoli ex art. 20, comma 4 L. 241/1990, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso; cronoprogramma degli interventi; misure di mitigazione ambientale previste; impegni di ripristino dei luoghi.

Si distinguono tre situazioni:

- a. **i casi di (unico) assenso comunale (comma 6)**: il decreto introduce il **silenzio assenso in luogo del silenzio-inadempimento** previsto dalla normativa vigente. Qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.
Procedimento: il termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione siano necessarie integrazioni documentali o approfondimenti istruttori, il procedimento è sospeso e viene assegnato un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il termine riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi;
- b. **gli interventi** che richiedono **uno o più atti di assenso rientranti nella competenza comunale (comma 7)**: assensi riguardanti il vincolo culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità, i casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, i casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il termine di quarantacinque giorni può essere sospeso come sopra alla lettera a).
- c. **gli interventi** che richiedono **l'assenso di amministrazioni diverse** da quella procedente **(comma 8)**: è prevista l'indizione della **conferenza di servizi, con alcune deroghe** al procedimento vigente ex art. 14 e ss. L. 241/1990:
 - convocazione della conferenza di servizi entro 5 giorni dalla presentazione del progetto;
 - entro i successivi 10 giorni, richiesta motivata di integrazioni istruttorie al proponente, con sospensione del procedimento ed assegnazione di un



termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi;

- entro il termine di 45 giorni dalla data di convocazione ogni amministrazione convocata deve rendere la propria determinazione. Decorso il termine senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto (silenzio assenso);
- decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato la determinazione di conclusione negativa della conferenza, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni;
- decorso il termine senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul BUR dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo BUR successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.

In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), il comune è legittimato all'esercizio dei **poteri di autotutela** di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, da esercitare nel **termine perentorio di sei mesi**.

La PAS decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della procedura e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dal loro avvio.

Art. 9 d.lgs. 190/2024: **gli interventi** di cui all'**allegato C** sono soggetti al **procedimento autorizzatorio unico**, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al d.lgs. 152/2006, ma il soggetto proponente ha comunque la **facoltà di richiedere** all'autorità competente per le valutazioni ambientali che **il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori** del procedimento unico di cui all'articolo 9 (**comma 14**); anche se non espressamente previsto, è da ritenere che tale facoltà spetti al proponente solo in caso di progetti sottoposti a VIA di competenza statale, in analogia a quanto previsto all'art. 27 del d.lgs. 152/2006.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

Nel caso di interventi sottoposti a **VIA di competenza regionale**:

- si applica l'articolo 27-bis del d.lgs.152/2006 (**PAUR**);
- salva la **facoltà, per le Regioni e Province Autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico** di cui all'articolo 9 in esame, la scelta del PAUR comporterà in ogni caso il rispetto di un termine complessivo di due anni per il rilascio di tutti i titoli che consentono la realizzazione dei progetti.

I progetti sono presentati dal soggetto proponente **mediante la piattaforma SUER secondo il modello unico adottato**:

- alla Regione per **impianti sotto i 300 megawatt**;
- oltre tale soglia **al MASE** che è inoltre l'unica autorità competente per gli **impianti off-shore**.

Il progetto deve essere dotato:

- della **documentazione e degli elaborati progettuali** previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica e culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi,
- dell'**asseverazione** di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
- nei casi di progetti sottoposti a **VIA**, l'istanza deve contenere anche **l'avviso al pubblico** di cui all'articolo 24, comma 2, d.lgs. 152/2006.

Procedimento:

- entro 10 giorni dall'istanza, l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata;
- nei successivi 20 giorni, l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione e comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni ritenute necessarie;
- entro i successivi 10 giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a 30 giorni per le necessarie integrazioni;
- è ammessa proroga del termine per le integrazioni per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori 90 giorni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'amministrazione procedente adotta un **provvedimento di improcedibilità** dell'istanza ex art. 2 L. 241/1990.

Progetti non sottoposti a VIA:

- convocazione della conferenza di servizi entro 10 giorni dalla conclusione della fase di verifica della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni.

Progetti sottoposti a VIA:



- entro 10 giorni dalla conclusione della fase di verifica della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23 d.lgs. 152/2006;
- dalla pubblicazione e per 30 giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all'autorità competente per la VIA;
- all'esito della consultazione, se necessario, facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a 30 giorni per la trasmissione della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non deposita la documentazione, l'amministrazione procedente adotta un **provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica** e non si applica l'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990;
- convocazione della conferenza di servizi entro 10 giorni dall'esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione.

Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è di 120 giorni dalla data della prima riunione, **sospeso per un massimo di 60 giorni** nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e per un massimo **di 90 giorni** nel caso di progetti sottoposti a VIA.

La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il **provvedimento autorizzatorio unico** e reca indicazione esplicita che:

- a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente;
- b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1;
- c) **costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e il parere del comune è rilasciato nell'ambito della conferenza.** Nel caso di motivato dissenso al comune è data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

È previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, con stima dei relativi costi e le relative garanzie finanziarie da prestare all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, nonché le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni.

Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a quattro anni e decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi, ma il proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di proroga che, se presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del termine comporta che il provvedimento di A.U. continui ad essere efficace sino alla concessione della proroga.

All'**art. 12** d.lgs. 190/2024 è introdotta la disciplina delle cd. **"zone di accelerazione"**, ossia aree giudicate particolarmente adeguate allo sviluppo di progetti FER.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi PNIEC al 2030, il GSE pubblica nel proprio sito *internet* una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio.

Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura del GSE e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ciascuna Regione e Provincia Autonoma adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione. Tale Piano è sottoposto a VAS. Il progetto FER collocato in queste zone beneficerà di misure di semplificazione avanzata, tra cui: l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica per i progetti degli allegati A e B (l'autorità competente esprime parere obbligatorio e non vincolante); l'esenzione dalla VIA per i progetti dell'allegato C nel caso in cui il proponente attui misure di mitigazione dell'impatto ambientale eventualmente prescritte dalla VAS.

All'**art.10** d.lgs. 190/2024 (**coordinamento del regime concessorio**) fissa le regole da seguire ove, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici e, se necessario, di risorse pubbliche. La concessione è sottoposta alla **condizione sospensiva** dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica: il titolare della concessione presenta la **PAS o l'istanza di autorizzazione unica** entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine, la concessione decade. È prevista la stipula con l'ente concedente di una **convenzione** a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri.

La concessione rilasciata decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS di cui all'articolo 8 o entro il termine stabilito dall'autorizzazione unica.

Sanzioni

Nel d.lgs. 190/2024 all'**art. 11** si trova un riferimento alle **sanzioni** in cui incorre in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Fermo restando il ripristino dei luoghi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria cui sono tenuti i trasgressori in solido, per un importo da euro 500 a euro 30.000 ove la costruzione e l'esercizio delle opere e impianti avvenga in assenza della PAS oppure in attività libera ma in violazione delle regole previste; da euro 1.000 a euro 150.000, ove la costruzione e l'esercizio delle opere e impianti avvenga in assenza dell'autorizzazione unica.

In caso di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 1 bis d.lgs. 199/2021, ai trasgressori è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 ed euro 100.000.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

Le sanzioni sono irrogate dal comune territorialmente competente.

Coordinamento con la disciplina delle valutazioni ambientali:

I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B (attività libera e impianti soggetti a PAS):

- non sono sottoposti alle valutazioni ambientali (VAS VIA);
- sono sottoposti alla VINCA ove prevista.